



0 000209 848182

OK

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"MAMA HAPPY (Centro Servizi Famiglie Accoglienti)"

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L.383/2000 l'associazione di promozione sociale denominata "MAMA HAPPY (Centro Servizi Famiglie Accoglienti)" di seguito denominata semplicemente "associazione".

Art. 2 (Sede)

L'associazione ha sede legale in Bari, Via Messenape n° 24/A - 70123. La sede potrà essere trasferita con delibera del consiglio direttivo. Sempre con delibera del consiglio direttivo potranno essere aperte altre sedi operative in Italia. L'associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto. L'Associazione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Art. 3 (Finalità dell'associazione)

L'associazione ha come finalità quella di promuovere il benessere e la qualità di vita delle famiglie accompagnandole e sostenendole nelle loro diverse fasi evolutive. L'associazione svolge la sua attività nel settore dei servizi alla persona, ed in particolare dell'accoglienza familiare, perseguendo finalità di solidarietà sociale. Per il perseguimento del suo scopo l'associazione può:

- promuovere, realizzare e supportare reti di famiglie, con particolare attenzione alle famiglie accoglienti;

- promuovere ed attuare interventi per il sostegno alla genitorialità (tra i quali gruppi di ascolto o mutuo aiuto e corsi di sostegno alla genitorialità) anche allo scopo di prevenire forme di disagio e disgregazione familiare e abbandono minorile;

- mettere in atto esperienze di mutuo aiuto e di condivisione tra famiglie tra le quali: laboratori creativi di cartapesta, pittura e musica, corsi cucina, corsi di cucito, cineforum, attività sportive e ricreative in genere, momenti di incontro, di festa e di condivisione tra famiglie (cene sociali, aperitivi solidali, gite,

feste, e simili), ed attività di consulenza su vari temi (alimentazione, salute, sessualità, sicurezza stradale), gruppi di acquisto solidale, e simili;

- offrire servizi di sollievo per la crescita armonica ed equilibrata della famiglia tra i quali baby sitting, aiuto domestico, micro nidi domiciliari, sostegno scolastico e sociopsicopedagogico, laboratori di prima alfabetizzazione per bambini stranieri e non, e simili;

- attuare interventi sperimentali ed innovativi (per esempio micro-nidi) per ampliare le opportunità educative ed organizzative dei genitori con bambini piccoli e/o portatori di particolari bisogni psico-fisici che offrano alle famiglie occasioni per riconoscere e rafforzare le proprie capacità genitoriali e costituire una rete reciprocamente supportiva attraverso il mutuo-aiuto e lo scambio esperienziale guidato dalla esperienza psicosociopedagogica;

- svolgere attività di promozione dell'accoglienza familiare;

- svolgere attività di informazione, formazione, accompagnamento e supporto a favore degli aspiranti genitori adottivi;

- organizzare colloqui ed incontri di sostegno pre e post-adoattivo;

- favorire scambi di esperienze fra le famiglie che hanno adottato, aiutarle e sostenerle nel loro compito, con particolare riguardo ai problemi della coppia e dei figli;

- sensibilizzare, informare e formare all'affido familiare;

- accompagnare e sostenere le famiglie nel percorso di affidamento familiare;

- promuovere e sviluppare forme innovative di affido familiare quali per esempio l'affido omoculturale, l'affido di mamme con bambini, l'affido di minori stranieri non accompagnati, case famiglia, in sinergia con le istituzioni pubbliche e il privato sociale in un'ottica di sussidiarietà orizzontale;

- promuovere l'integrazione psicologica e socio-culturale di famiglie migranti e minori stranieri;

- promuovere la mediazione familiare nelle politiche per la famiglia e la mediazione interculturale nel sostegno e accompagnamento di persone

e famiglie straniere;

- realizzare programmi di accompagnamento psicosociale agli adolescenti ed ai giovani - con particolare attenzione a quelli in stato di disagio, prevedendo supporto scolastico, orientamento e formazione professionale;

- realizzare interventi per la prevenzione e il superamento del disagio minorile, devianza, bullismo, maltrattamento e abuso;

- offrire formazione, consulenza ed assistenza psicopedagogica, anche all'interno delle strutture scolastiche, rivolta a docenti, famiglie, bambini e operatori socio-sanitari;

- promuovere la cultura e il valore del volontariato e della gratuità e attività di educazione allo sviluppo e di cittadinanza attiva;

- svolgere attività di solidarietà, cooperazione, educazione allo sviluppo, culturali e scientifiche a livello nazionale ed internazionale, finalizzate principalmente alla prevenzione dell'abbandono dei minori e del disagio familiare e alla diffusione della cultura dell'accoglienza;

- organizzare convegni, incontri, seminari, corsi di formazione per famiglie, docenti, operatori e volontari;

- organizzare eventi culturali quali mostre, esposizioni e manifestazioni culturali in genere;

- gestire siti Internet dedicati;

- provvedere all'informazione dei propri soci con comunicazioni interne;

- curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e le attività in corso;

- realizzare pubblicazioni, periodici, libri, materiale audio-visivo e di pubblica diffusione che abbia attinenza con le finalità dell'associazione;

- realizzare ricerche ed attività di studio, anche collaborando con Enti pubblici e privati ed Università;

- promuovere attività di collaborazione lavorativa e di reciproco scambio con associazioni e centri culturali, società scientifiche, istituti universitari, Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario, organizzazioni del privato e del privato sociale, enti regionali, nazionali ed internazionali, scuole, anche al fine di orga -

nizzare e promuovere congressi, seminari, gruppi di studio, incontri scientifici e divulgativi sui temi dello sviluppo della personalità umana;

- valutare l'adesione ad enti, coordinamenti, organismi, gruppi di lavoro, anche internazionali, aventi scopi o finalità analoghe;

- organizzare attività di raccolta fondi;

- ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non;

- stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi associativi.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'associazione è apartitica ed è aperta a tutti i cittadini e non cittadini senza distinzione di cultura, classe sociale, nazionalità, etnia, religione.

L'associazione non ha fini di lucro.

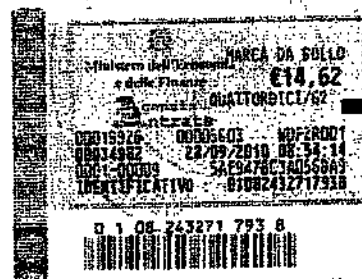
L'associazione può aderire ad altre Associazioni, Fondazioni e/o Enti che perseguano gli stessi o analoghi scopi e che abbiano le stesse o analoghe caratteristiche.

ART. 4 (Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Non sono ammesse, salve deroghe concesse dal Consiglio Direttivo, soci che ricoprono ruoli all'interno di enti autorizzati per l'adozione internazionale o cariche che possano creare un conflitto di interessi rispetto agli scopi e ai principi dell'associazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Ci sono quattro categorie di soci:



- Fondatori (coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo);

- Ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);

- Onorari (persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominate all'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo i tutti i diritti degli altri tipi di soci);

- Sostenitori (possono, altresì, aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione).

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile; in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART. 5 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci hanno uguali diritti.

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell'associazione e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità e per rapporti di competenze specifiche, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti (autonomo o dipendente) anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto della normativa fiscale.

ART. 6 (Recesso ed esclusione del socio)

La qualità di socio si perde:

a) per decesso;

b) per morosità continuata nel pagamento della quota associativa;

c) per recesso volontario dietro presentazione di dimissioni scritte;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di soci nei casi b) c) e d) è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla prima Assemblea utile.

ART. 7 (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto pubblicato presso la sede dell'associazione contenente l'ordine d e l giorno dei lavori.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta della maggioranza dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea straordinaria approverà le modifiche statutarie con la presenza dei 2/3 dell'Assemblea e lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio con la presenza dei 3/4 dell'Assemblea ed approvazione della maggior parte dei presenti.

ART. 9 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- discutere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale e il termine ultimo per il versamento;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- procedere alla nomina dei consiglieri;
- deliberare sulla responsabilità dei consiglieri;
- deliberare sulla eventuale richiesta di finanziamenti, fidi o aperture di credito con la maggioranza dell'assemblea;
- discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci. Lo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 11 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato quale segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia a proprie spese).

ART. 12 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri nominati dall'Assemblea; esso dura in carica quattro esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

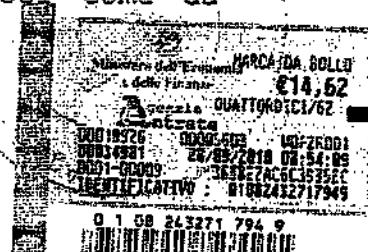
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno sette giorni prima della riunione.

3. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

4. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni nel rispetto della legge 383/2000 intrattenendo, in caso di particolare necessità e per rapporti di competenze specifiche, rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art.6.



ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui agli artt. 8 e 10 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Art. 18

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il Regolamento interno e con la Legge italiana.

ART. 19 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Bari, 3 Giugno 2013

Il Presidente

Valentino Edouard

Il Segretario

Marino Polini

